

CC. n. 21 dd. 20.05.2008

OGETTO: Variante urbanistica per la realizzazione del Patto territoriale della Vigolana. I^a adozione.

Il relatore comunica:

In data 17.04.2008 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa del "Patto territoriale della Vigolana" che interessa i Comuni di Vigolo Vattaro, Vattaro, Bosentino e Centa S. Nicolò. L'art. 12-ter – comma 9 - della L.P. 8/7/1996 n. 4, che istituisce e disciplina i "Patti territoriali", stabilisce la possibilità di apportare varianti al P.R.G. qualora necessarie a consentire la realizzazione dei patti territoriali. Il successivo comma 9 – bis prevede inoltre che le varianti apportate al fine di realizzare i patti territoriali cessano di avere efficacia se le opere previste dall'iniziativa pattizia non sono completate entro otto anni dalla data di approvazione delle varianti stesse ed in tal caso riacquistano efficacia le previsioni urbanistiche in vigore prima della varianti. In base alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1708 dd. 5.8.2005, nel periodo di vigenza del patto territoriale non possono essere proposte dallo stesso Comune più di due varianti pattizie relative a investimenti privati.

Con delibera consiliare n. 06 del 25.02.2008 è stato affidato l'incarico al Servizio Urbanistica del Comprensorio Alta Valsugana di redigere la variante al P.R.G. in conseguenza delle richieste non conformi al P.R.G. presentate da privati entro la scadenza del 31/12/2007 prevista nel bando del Patto territoriale.

Entro detta scadenza sono pervenute al Comune n. 03 richieste di variante urbanistica relative ad altrettanti interventi, già ritenute coerenti con gli obiettivi del Patto territoriale.

Il Servizio Urbanistica comprensoriale sulla scorta della documentazione tecnica allegata alle tre domande ammesse ha effettuato gli accertamenti preliminari sotto il profilo urbanistico ed ha presentato una prima bozza di variante per consentire gli approfondimenti e le verifiche da parte dell'Amministrazione comunale nei confronti di una sola richiesta e di quella riguardante il Comune.

Le modifiche puntuali inserite nella presente variante sono quindi due e riguardano:

- a. Variante per ampliamento della struttura aziendale artigiana nel settore della carpenteria metallica (da "zona agricola secondaria di tutela ambientale" a "zona produttiva");
- b. Variante per realizzazione manufatto in legno a servizio dell'area di pregio ambientale in loc. Fratte (castagneto e prato) principalmente destinato a deposito attrezzi e mezzi meccanici ed occasionalmente come punto di sosta attrezzato con ambienti destinati a fini didattici (da "zona agricola secondaria di tutela ambientale" a "zona per edifici ed attrezzature pubbliche");

La variante ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 15/05/2008.

- Il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale/ Segretario comunale ha espresso parere favorevole in data 15.05.2008 per quanto riguarda l'aspetto procedimentale ai sensi dell'art. 56 della L.R. 4.1.1993, n. 1 e s.m.;

Per quanto sopra, e ritenuto peraltro che la variante dd. aprile 2008, così come redatta dal Servizio Urbanistica del Comprensorio Alta Valsugana, garantisce il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo fissati dal Patto Territoriale mediante modifiche che si inseriscono in maniera coerente nel disegno urbanistico esistente, non ponendosi in contrasto con una logica di sostenibilità ambientale, si propone l'adozione della variante stessa allo scopo di consentire al richiedente ed al Comune la presentazione delle rispettive domande di finanziamento delle opere previste e, come detto, già ammesse dal Patto Territoriale della Vigolana.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e condivisa la relazione che precede;

Premesso che in via preliminare i consiglieri presenti hanno dichiarato di non doversi astenere per interessi propri, del coniuge, di parenti fino al secondo grado e di affini fino al primo grado, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Premesso inoltre che:

- con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 dd. 06/03/1998 veniva adottato in via definitiva il P.R.G. del Comune di Bosentino;
- con deliberazione n. 7880 di data 23/12/1999 la Giunta Provinciale di Trento approvava la stesura del nuovo Piano Regolatore Comunale e che, a seguito di pubblicazione sul B.U.R., lo stesso entrava in vigore il 1.2.2000;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 15 dd. 18/07/2007 è stata approvata in via definitiva il Documento preliminare per la revisione del Piano Urbanistico Generale, in coerenza con le osservazioni del Servizio Urbanistica, ex art. 39 bis della L.P. n. 22/91 e s.m.

Dato atto che:

- con delibera della Giunta Provinciale n. 783 dd. 13.04.2007 è stato approvato il protocollo d'intesa del "Patto territoriale della Vigolana" che interessa i Comuni di Vigolo Vattaro, Vattaro, Bosentino e Centa S. Nicolò;
- tale protocollo è stato redatto in coerenza con gli obiettivi e le problematiche di carattere generale che i Comuni interessati al Patto intendevano affrontare e secondo le linee di sviluppo tracciate dal Tavolo di concertazione del Patto medesimo;
- il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 17.4.2007, impegna fra l'altro le Amministrazioni comunali aderenti al Patto ad adottare le varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale necessarie per la realizzazione delle iniziative produttive ritenute coerenti con la strategia locale di sviluppo integrato e con i criteri di selezione individuati.

Atteso che la L.P. 8 luglio 1996, n. 4 inerente la "nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate" prevede che, qualora la realizzazione dei patti territoriali richieda la modificazione delle previsioni degli strumenti urbanistica subordinati al P.U.P. queste possono essere approvate dai Consigli Comunali al fine di individuare le opere realizzabili in attuazione del patto stesso.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 6 dd. 25/02/2008 con la quale è stato affidato l'incarico al Comprensorio Alta Valsugana per la redazione della variante al P.R.G. inerente il Patto territoriale della Vigolana.

Vista e richiamata la variante urbanistica puntuale al Piano Regolatore Generale del Comune di Bosentino come redatta dal Servizio Urbanistica del Comprensorio Alta Valsugana a firma dell'arch. Paola Ricchi dd. aprile 2008, pervenuta il 29.04.2008 al prot. n. 1913, che si compone dei seguenti elaborati: - Relazione illustrativa; Norme di attuazione – integrazione; Tavola unica scala 1:2000.

Ritenuto di approvare la variante in argomento al fine di consentire la realizzazione delle opere in attuazione del Patto territoriale della Vigolana, posto che le stesse si inseriscono in maniera coerente nel disegno urbanistico esistente, non ponendosi in contrasto con una logica di sostenibilità ambientale;

Visti:

- gli artt. 12 ter, commi 9 e 9 bis della L.P. 8 luglio 1996, n. 4;
- gli artt. 40, 41 e 42 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22;
- la L.P. 4.03.2008 n. 1, per quanto immediatamente applicabile;

Preso atto che sulla proposta di variante è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 15/05/2008.

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile dell'ufficio tecnico comunale – Segretario sig. Giacomelli Agostino ha espresso parere di data 15/05/2008 favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico – amministrativa;
- la responsabile dell'Ufficio ragioneria rag. Marta Beber ha espresso parere favorevole di data 13/05/2008, sotto il profilo della regolarità contabile;

Attesa l'urgenza di assumere il presente provvedimento al fine di consentire agli interessati di inoltrare prontamente domanda di contributo;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale in vigore;

In seguito a discussione consiliare di cui al verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente, giusta verifica da parte degli scrutatori

DELIBERA

- 1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 ter, comma 9 lett. b) e comma 9 bis, della L.P. 8/07/1996 n. 4 e s.m. e degli artt. 40 e seguenti della L.P. 5/09/1991 n.22 e s.m., la variante al Piano Regolatore Generale comunale nell'ambito del Patto Territoriale della Vigolana, redatta dal Servizio Urbanistica del Comprensorio Alta Valsugana dd. aprile 2008, che si compone dei seguenti elaborati:**
 - **Relazione illustrativa;**
 - **Norme di attuazione – integrazione;**
 - **Tavola unica;****elaborati che, dimessi in atti e firmati dal Segretario comunale, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**
- 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 ter comma 9 bis della L.P. 8/07/1996 n. 4 e s.m. le previsioni previste nella presente variante al P.R.G. cessano di avere efficacia se le opere previste dall'iniziativa pattizia non sono completate entro otto anni dalla data di approvazione della variante stessa. In tal caso riacquistano efficacia le previsioni in vigore prima della variante;**
- 3. di disporre il deposito della variante in tutti i suoi elementi e della presente deliberazione di adozione alla libera visione del pubblico presso gli uffici comunali per la durata di trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino della Regione e sui quotidiani locali;**
- 4. di dare atto che entro il periodo di deposito chiunque può prendere visione della variante e presentare osservazioni nel pubblico interesse;**
- 5. di disporre, contemporaneamente al deposito, la trasmissione di copia degli atti e della presente deliberazione al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, per l'espressione del parere previsto al 3° comma dell'art. 42 della L.P. n.22/1991 e s.m.;**

6. di impegnare, per le pubblicazioni di cui al precedente punto 2., con l'ausilio del Segretario comunale a cui è demandata l'attività gestionale con rilevanza esterna, la spesa complessiva di euro 1.000,00- all'intervento 2090107 cap. 29188 art. 586 del bilancio di previsione in corso dotato di sufficiente disponibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato opportuno rendere immediatamente eseguibile la presente delibera al fine di consentire la presentazione delle domande di finanziamento da parte degli interessati ai competenti uffici provinciali entro la scadenza del 31/05/2008;

Visto l'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente, giusta verifica da parte degli scrutatori

D E L I B E R A

1. 7. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4° del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.